

## 7. INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di bilancio 2026 introduce un'importante estensione dell'incentivo al posticipo del pensionamento, rafforzando una misura già prevista negli anni precedenti con l'obiettivo di favorire la permanenza dei lavoratori nel mercato del lavoro.

La novità principale riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari: possono accedere all'incentivo non solo i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025, ma anche coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive.

L'incentivo consiste nella possibilità, per il lavoratore che decide di continuare a lavorare pur avendo diritto alla pensione, di rinunciare alla quota di contributi previdenziali a proprio carico. In questo modo, il datore di lavoro non è più tenuto a versare tali contributi all'ente previdenziale e le somme corrispondenti vengono erogate direttamente al lavoratore in busta paga.

Uno degli aspetti più rilevanti della misura è il trattamento fiscale: gli importi aggiuntivi percepiti dal lavoratore non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questo si traduce in un aumento immediato del netto in busta paga, rendendo l'incentivo particolarmente vantaggioso.

Resta, invece, invariato l'obbligo del datore di lavoro di versare la propria quota di contributi. Di conseguenza, la posizione previdenziale del lavoratore continua ad essere alimentata, seppur in misura ridotta rispetto alla contribuzione piena.

Possono accedere all'incentivo i lavoratori che:

- hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- oppure maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

La misura non è, tuttavia, applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo volo, anche se hanno maturato i requisiti ridotti. Per i lavoratori autoferrotranvieri, è precisato che per la verifica del diritto alla pensione anticipata trova applicazione l'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 414/1996, mentre non rileva l'art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 414/1996, che consente la verifica del diritto al trattamento pensionistico secondo le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tenendo conto anche della contribuzione da autoferrotranviere, in quanto tale facoltà rileva solo ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico.

L'incentivo cessa al verificarsi di determinate condizioni, tra cui:

- il conseguimento della pensione;
- il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o la revoca della scelta da parte del lavoratore.

Dal punto di vista procedurale, il lavoratore interessato deve presentare domanda all'INPS, che verifica il possesso dei requisiti e comunica l'esito entro 30 giorni. Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può applicare concretamente il beneficio in busta paga.